



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 marzo 2015 composta da:

Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario, relatore

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Rovigo, prot. n. 7230 del 10 febbraio 2015, acquisita al prot. C.d.c. n. 744 del 10 febbraio 2015;

VISTA l'ordinanza n. 11/2015 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITI il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini;

#### FATTO

Il Comune di Rovigo con nota pervenuta a mezzo pec a questa Sezione in data 10 febbraio 2015 e assunta a prot. C.d.c. n. 744 del 10 febbraio 2015, formula richiesta di parere "in merito alla possibilità per gli enti locali di applicare la riduzione prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.L.95/2012 ai canoni di locazione passiva dei beni immobili inerenti i nuovi contratti stipulati dal 01 gennaio 2014 e sino al 23 aprile 2014".

Il Comune premette una ampia ricostruzione del succedersi delle norme nella materia de qua, rappresentando che con il D.L. 95/12, art. 3, comma 6, il legislatore ha introdotto, per le locazioni passive delle sole Amministrazioni centrali,

la previsione che, per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 fosse preventivamente svolto uno specifico procedimento di verifica della congruità del canone unitamente all'Agazia del Demanio, mentre per i contratti in corso il quarto comma del medesimo articolo prevedeva la riduzione ex lege del canone del 15%. Con l'art. 24, comma 4, del d.l. 66/2014, entrato in vigore il 23 aprile 2014, le previsioni sopra citate del D.L. 95/12 sono state estese a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi, quindi, gli enti locali.

Sulla scorta di tale successione di norme il Comune di Rovigo ritiene che per i contratti di locazione passiva stipulati dagli enti locali tra il 1° gennaio 2014 e il 23 aprile 2014 non possa trovare applicazione l'automatica riduzione del 15% del canone di cui al comma 4 dell'articolo 3 del D.L.95/12 né possa essere ritenuta necessaria la verifica della congruità del canone medesimo secondo la procedura di cui al sesto comma dell'art. 3 del D.L.95/12 trovando entrambe le norme applicazione dal 23.4.2014.

Alla luce del contrario parere espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna (delibera n. 1/2015/PAR), il Comune ha formulato il suesposto quesito.

#### DIRITTO

La richiesta di parere è formulata dal Comune di Rovigo ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Preliminarmente rispetto all'esame del merito del quesito occorre verificare se, nella fattispecie *de qua*, ricorrano i presupposti procedurali, soggettivi e oggettivi, necessari per l'ammissibilità della richiesta.

Dal punto di vista soggettivo, la richiesta è sicuramente ammissibile in quanto proviene dall'organo politico di vertice dell'Ente richiedente, rappresentato, nel caso di specie, dal Commissario prefettizio.

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, si richiamano le deliberazioni del 27 aprile 2004 e n. 5 del 10 marzo 2006 con le quali la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, affermando che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive devono sussistere condizioni oggettive e, in particolare, l'attinenza con la materia della contabilità pubblica ed il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito, di guisa che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete in ordine alle quali potrebbero anche pronunciarsi, nell'ambito della loro competenza, altri organi magistratuali.

Per quanto riguarda il primo di tali requisiti, gli indirizzi ed i criteri generali della Sezione delle Autonomie, approvati con le delibere soprarichiamate, hanno definito l'ambito oggettivo di nozione di contabilità pubblica "alla normativa

ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Per ultimo, l'ambito applicativo dell'attività consultiva è stato ulteriormente chiarito con la deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti del 17 novembre 2010.

Nel caso di specie, la richiesta del Comune di Rovigo può senz'altro essere ricondotta alla materia della contabilità pubblica come sopra definita e la concreta formulazione del quesito in termini generali, in quanto finalizzata all'interpretazione di norma di contabilità pubblica, consente di ritenere ammissibile la richiesta.

La funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti, infatti, non può essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento (cfr. Sezione Veneto, delibere n.

14/2005, nn. 11-23-52-79-123/2006, n. 6/2007, 15 e 129/2008).

Venendo al merito del quesito posto dal Comune di Rovigo, si osserva quanto segue.

L'art. 24, comma 4, lett. b) del D.L. 66/2014 ha sostituito il comma 7 dell'art. 3 del D.L.95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, con il seguente: *"Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione."*

La disposizione, entrata in vigore il 23 aprile 2014, ha quindi esteso anche agli enti locali i vincoli sui contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale previsti dall'art. 3 del d.l. 95/2012 e, cioè, la riduzione nella misura del 15% del canone di locazione corrisposto per quanto riguarda i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 95/2012 e quelli scaduti o rinnovati successivamente alla medesima data: *"Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati*

*dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto." (testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 24, lett. a) del d.l. 66/2014).*

La novellata (dal d.l. 66/2014) disposizione, avente finalità di riduzione della spesa pubblica, non introduce una diversa disciplina rispetto a quella già vigente per i contratti di locazione delle Amministrazioni centrali, il cui ambito di applicazione viene meramente ampliato a tutte le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001.

Alla luce di tale considerazione non sembra potersi ritenere che vi siano lacune normative in relazione ad ipotesi di contratti di locazione posti in essere da un comune antecedentemente all'applicazione della disposizione normativa che ha esteso agli enti locali la disciplina del d.l. 95/2012 e che, quindi, erano in corso al momento dell'entrata in vigore della medesima.

Il comma 4 dell'art. 3 del D.L. 95/2012 sopra richiamato prevede, infatti, l'inserzione automatica ex art. 1339 c.c. della clausola di riduzione del canone di locazione -anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dalle parti- fermo restando il diritto, in capo al locatore, di optare per il recesso dal contratto.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto esprime il parere nei termini di cui in motivazione.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Rovigo.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2015.

F.to Il Magistrato relatore

F.to Il Presidente f.f.

Dott. Daniela Alberghini

Dott.ssa Elena Brandolini

Depositato in Segreteria l'11 giugno 2015.

F.to Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese